

DXLVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

	PAG
Proposte di legge:	
(Annunzio)	31686
(Approvazioni in Commissione)	31697
(Deferimento a Commissioni)	31686
(Rimessione all'Assemblea)	31697
Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	31686
Proposte di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	31683
VIVIANI LUCIANA	31683
DELLI FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	31684
PITZALIS	31684
PIGLIETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	31684
Proposta di legge costituzionale (Svolgimento).	
PRESIDENTE	31685
BERZANTI	31685
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	31686
Proposta e disegno di legge (Seguito della discussione):	
MARTI SCILLI ed altri, <i>Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669) Modificazioni alla legge comunale e provinciale (2549)</i>	31687
PRESIDENTE	31687
CHIARAMELLO	31687
SALIZZONI	31691
Convocazione del Parlamento in seduta comune (Annunzio).	
PRESIDENTE	31697
Interrogazioni (Annunzio)	31698
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio).	31686

La seduta comincia alle 11.

GUERRIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri
(È approvato).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Viviani Luciana, Pieraccini, Corbi e Mazzali:

«Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa» (1136).

La onorevole Luciana Viviani ha facoltà di svolgerla.

VIVIANI LUCIANA. Molto si parla, e da tutti i settori, della crisi che travaglia lo spettacolo. La cinematografia ha dovuto aspettare moltissimi anni per avere una cattiva legge che, di fatto, non risolve alcuno dei problemi che travagliano quel delicato settore. Per quanto riguarda il teatro in genere, sia per quanto attiene al settore della lirica sia per quello della prosa, la legge è ancora da venire; e tutte quelle che sono state le ragioni di crisi, anche in questo settore, di questi mesi, hanno ancora di più dimostrato che la carenza legislativa in questo campo va diventando sempre più grave.

La proposta di legge che io ed altri colleghi abbiamo avuto l'onore di presentare, si propone appunto di regolamentare un aspetto di questo importante settore, cioè quello del teatro di prosa. Questa proposta di legge consta di tre parti: la prima riguarda il problema della regolamentazione della censura (problema sempre estremamente delicato e che ha aspetti politici di estrema gravità); la se-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

conda concerne i criteri di distribuzione delle sovvenzioni alle compagnie teatrali di prosa (criterio che la nostra proposta prevede automatico e non affidato alle discriminazioni, o, quanto meno, al giudizio dei funzionari del sottosegretariato che si occupa di questo settore); nella terza parte, poi, sono contenute talune disposizioni che dovrebbero dare la possibilità agli enti locali di intervenire disponendo di mezzi maggiori di quelli che hanno finora, per sostenere anch'essi questo settore dello spettacolo.

Noi ci auguriamo che questa proposta di legge sia discussa al più presto dalla Commissione competente, e che l'inizio di tale discussione possa anche rappresentare uno stimolo ad affrettare i tempi per la presentazione di quella proposta generale organica che deve regolamentare tutto il settore dello spettacolo, proposta che è auspicata da tutti gli interessati e per la cui sollecita presentazione faccio ancora una volta pressione sul Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Viviani Luciana.

(È approvata)

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa del deputato Pitzalis:

«Organici degli ispettori centrali, degli ispettori amministrativi e direttori di divisione del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditori agli studi» (2716).

L'onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgerla.

PITZALIS. La proposta di legge, come avrete rilevato, concerne i ruoli organici del personale ispettivo della amministrazione centrale della pubblica istruzione ed i ruoli dei direttori di divisione, ispettori-capi ed ispettori generali dell'amministrazione stessa. Riguarda anche i provveditori agli studi, i cui ruoli organici vengono, nella proposta di legge in esame, assimilati ai predetti ruoli amministrativi dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione dei direttori di divisione, ispettori-capi e ispettori generali.

L'assimilazione di cui ho fatto cenno prevede il passaggio dei funzionari dei ruoli

assimilati dall'uno all'altro ruolo, salva la compensazione, onde regolare opportunamente il passaggio stesso.

Per i ruoli degli ispettori centrali della pubblica istruzione e per quelli dei funzionari amministrativi che ho già indicato — e cioè direttori di divisione, ispettori-capi ed ispettori generali — la proposta di legge prevede la cumulabilità dei posti relativi alle classi corrispondenti ai coefficienti 670 e 500 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Le promozioni da una all'altra classe dei funzionari suddetti saranno fatte in base alle norme dell'articolo 1, comma primo, della legge 16 maggio 1956, n. 494, che regolano le promozioni dei provveditori agli studi dalla classe corrispondente al coefficiente 500 alla classe del coefficiente 670, a ruoli aperti, per merito comparativo, dopo tre anni di permanenza nella categoria corrispondente alla categoria indicata dal coefficiente inferiore.

I motivi che consigliano l'assimilazione dei ruoli centrali della pubblica istruzione anzidetti ai ruoli dei provveditori agli studi, sono ampiamente indicati nella relazione alla proposta di legge.

Le ragioni che giustificano l'estensione ai suddetti ruoli amministrativi centrali delle norme già da me citate della legge n. 494 del 16 maggio, per il passaggio da un grado o meglio da un coefficiente all'altro, sono ovvie e derivano anzitutto dalla voluta assimilazione dei ruoli dei personali amministrativi di cui sopra, per l'identità delle funzioni che essi esplicano.

Per quanto concerne i ruoli dei personali ispettivi, indicati nella proposta di legge, la delicatezza delle funzioni, la vastità e complessità della materia concernente le loro funzioni e la necessità di adeguare la posizione degli ispettori alle categorie di personale dipendente dalla pubblica istruzione, e verso i quali e nei confronti dei quali spesso l'opera del personale ispettivo centrale della pubblica istruzione si svolge, giustificano il provvedimento.

Per questi motivi, che per amore di brevità ho succintamente esposto, mi auguro che la Camera voglia approvare la presa in considerazione della proposta di legge.

PRESIDENTE Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Pitzalis.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Svolgimento di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE l'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Berzanti, Biasutti, Driussi, Schiratti e Baresi:

« Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia » (2747).

L'onorevole Berzanti ha facoltà di svolgerla.

BERZANTI. La proposta di legge, della quale ho l'onore di chiedere alla Camera la presa in considerazione, si prefigge l'attuazione di una importante norma costituzionale.

Si tratta, precisamente, dell'articolo 116 della Costituzione, il quale ha avuto finora un'attuazione solo parziale. Infatti, con statuti speciali approvati mediante legge costituzionale, sono già state attuate forme e condizioni particolari di autonomia alla Sicilia, per la Sardegna, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, mentre non si è ancora provveduto a fare altrettanto per il Friuli-Venezia Giulia, che, in virtù del citato articolo 116 della Costituzione, ha pure eguale titolo ad analoga autonomia.

La ragione formale di questo diverso trattamento è da ricavarsi dalla X disposizione transitoria della Costituzione, con cui fu provvisoriamente sospesa l'applicazione al Friuli-Venezia Giulia del disposto del più volte menzionato articolo 116. Ma la ragione pratica, che ha consigliato a suo tempo di differire la istituzione della regione speciale Friuli-Venezia Giulia, sta invero nella precaria e preoccupante situazione politica, esistente allora all'estremo limite nord-orientale d'Italia, sia per i rapporti assai tesi che si erano venuti a creare fra il nostro paese e la Jugoslavia, sia per la triste incertezza che ancora gravava sulle sorti future di Trieste e del suo territorio.

Questa situazione si trascinò, con alterne vicende, fino al 5 ottobre 1954, allorché fu firmato a Londra il *memorandum* d'intesa. Da quel momento, possono dirsi sostanzialmente venuti meno i motivi che de-

terminarono la citata norma X transitoria della Carta costituzionale. Ecco perché, interpretando la generale e sempre più viva aspirazione delle popolazioni interessate, alcuni deputati delle province di Udine e di Gorizia hanno ritenuto doveroso di approntare e di presentare all'approvazione della Camera questo strumento di attuazione della regione Friuli-Venezia Giulia, che è lo statuto speciale previsto dall'articolo 116 della Costituzione.

Lo statuto proposto ricalca le linee fondamentali degli statuti speciali delle altre quattro regioni e ciò mi esonera dall'entrare in particolari. Dirò soltanto che la nuova regione dovrebbe comprendere il territorio delle attuali province di Udine e di Gorizia, nonché quello della città di Trieste e della sua zona.

L'inclusione, nella regione, del territorio di Trieste (comprendente i comuni di Duino, Aurisina, Mairipino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste) non può incontrare, ad avviso dei proponenti, impedimento alcuno nel particolare *status* giuridico di detto territorio, conseguente al *memorandum* d'intesa. E ciò, sia perché è da ritenersi pacifica la sovranità dello Stato italiano sul territorio di Trieste, sia perché — anche prescindendo da questa — l'avvenuta estensione, di diritto e di fatto, dell'amministrazione italiana al territorio in questione comporta incontestabilmente la potestà di esercitare detta amministrazione con le forme e con gli strumenti previsti dalla nostra Costituzione, ivi compreso naturalmente l'istituto della regione.

D'altra parte, i motivi che spinsero a suo tempo i costituenti a classificare il Friuli-Venezia Giulia fra le regioni da regolarsi con statuto speciale, sono ancor oggi più che mai validi. La concessione di particolari forme di autonomia al Friuli-Venezia Giulia è infatti giustificata essenzialmente dalla sua posizione geografica di confine (e quale confine!) e dalle sue estremamente arretrate condizioni economiche.

Posta in contatto con nazionalità diverse, essa ha costituito, nel corso della sua storia, il ponte di passaggio tra i paesi centro-europei e la pianura padana, patendo innumerevoli invasioni e spoliazioni, e subendo le alterne vicende dei conflitti internazionali.

La precarietà della situazione ha ostacolato, ed ostacola tuttora, l'affermarsi di iniziative industriali; mentre la scarsa produttività del suolo non assicura alle popolazioni risorse sufficienti, cosicché moltissimi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

lavoratori devono ricercare i mezzi di sostentamento nell'emigrazione all'estero.

Il trattato di pace, che ha strappato all'Italia l'Istria e gran parte del territorio della provincia di Gorizia, ha aggravato ulteriormente questa condizione di cose, con particolare pregiudizio per Gorizia e per Trieste, che si sono viste private del loro *Hinterland* più vicino.

Alla istituenda regione dovrà essere affidato il compito di operare, in concorso con lo Stato, il risanamento di questa situazione, particolarmente pericolosa, in quanto localizzata nella delicatissima zona del confine orientale.

Da qui, dunque, l'urgenza di dar vita al più presto a quest'ultima regione a statuto speciale, dotandola naturalmente di quei mezzi finanziari e di quegli strumenti di azione, anche sul piano della potestà legislativa, che le consentano di condurre a fondo una efficace e vittoriosa battaglia contro le cause strutturali della denunciata depressione economica del Friuli-Venezia Giulia.

Confido, pertanto, che, avuto riguardo a ciò, la Camera vorrà accordare la presa in considerazione a questa proposta di legge, il cui contenuto e le cui finalità ho testè cercato di svolgere in estrema sintesi.

E poiché si tratta di una proposta di legge costituzionale, per la quale è prescritta una procedura di approvazione da parte del Parlamento assai più lunga di quella normale, essendo richieste due successive votazioni alla Camera e due successive votazioni al Senato, a distanza di non meno di tre mesi l'una dall'altra, ritengo necessario, perché possa essere portato a compimento l'intero iter procedurale prima della scadenza della presente legislatura, chiedere l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge costituzionale Berzanti.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, in sede referente.

Deferimenti a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che la proposta di legge dei deputati Macrelli ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni per la celebrazione del 150° anniversario della nascita e 75° anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi » (*Urgenza*) (2789) possa essere deferita all'esame e all'approvazione della IV Commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge del Consiglio regionale della Sardegna: « Equiparazione della amministrazione della regione autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'amministrazione dello Stato » (1606) è deferita alla IV Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, con il parere della I Commissione.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge costituzionale dai deputati Li Causi ed altri:

« Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale » (2810).

Sarà stampata e distribuita. Ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. I deputati Pastore e Cappugi hanno presentato la proposta di legge:

« Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 » (2811).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge Martuscelli ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669); e del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale (2549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Martuscelli ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali; e del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

È iscritto a parlare l'onorevole Chiaramello. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 669, intitolata «norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali», di cui sono uno dei firmatari (e mi dispiace che non sia presente l'onorevole Almirante, perché gli volevo dire che firmando questa proposta di legge non ho fatto altro che continuare i dettami che il mio partito ha sempre seguito e segue per una precisa, chiara, seria autonomia comunale, garanzia per i cittadini tutti), adempie ad una necessità da lunghi anni sentita, quella di accordare alle amministrazioni locali una autonomia che dia ad essi la possibilità di amministrarsi senza quei vincoli che ostacolano il buon andamento della cosa pubblica.

Prima ancora della formazione dell'unità d'Italia, la legge del 1859, redatta dal ministero La Marmora e Rattazzi, oltre a riconoscere al comune la qualifica di parte fondamentale e più intima associazione delle famiglie, ha cercato di salvaguardare la sua autonomia e di conservarne una certa libertà: cosa assai difficile a cagione del rispetto dovuto alla varietà notevolissima e secolare delle leggi, delle tradizioni, delle abitudini delle diverse parti dell'Italia centrale e meridionale, entrate successivamente a far parte dell'unità nazionale. Tale legge è servita a consolidare e cementare all'inizio l'unità d'Italia. Con la proclamazione poi del regno d'Italia nel 1861 la legge del 1859 fu estesa anche nelle nuove province entrate a far parte del regno d'Italia. Ma subito fu sentita la necessità di modificare l'ordinamento degli enti locali per dare ad essi maggiore libertà e più autonomia (vedi la legge del 3 febbraio 1888, n. 5855, il regio decreto 24 maggio 1908, n. 269 ed ancora il regio decreto 14 febbraio 1911, n. 297, che approva il regolamento alla legge comunale e provinciale, regolamento che per talune parti è ancora vigente).

Il problema dell'autonomia comunale si può quindi considerare contemporaneo alla nascita dell'idea socialista in Italia, e i socialisti sono stati i primi ad affermare e dimostrare che i nostri ordinamenti amministrativi erano la negazione di esperienze secolari. L'idea concreta della conquista della autonomia locale fu lanciata infatti per la prima volta in Italia nel 1898 proprio dai socialisti ed alla vigilia di quei tragici avvenimenti che insanguinarono il paese per i fatti di Milano e per la dura repressione del generale Bava Beccaris.

LUCIFREDI, *Relatore*. Credo che si possa andare almeno trent'anni più su, quando non v'era ancora il partito socialista.

CHIARAMELLO. Il partito socialista è stato costituito nel 1892, ma ella sa che le prime amministrazioni popolari (chiamiamole così, ma senza confonderle col partito popolare, che voleva anch'esso l'autonomia) risalgono a 25 o 30 anni prima, in Romagna, e nello stesso Piemonte, dove abbiamo vecchi comuni che sono stati anche in quei lontani tempi amministrati da amministrazioni di carattere popolare. Se ne occuparono in modo particolare Bissolati e Treves, dando luogo ad una vivace polemica con Walter Mocchi e con il dottor Caviglia, membro allora della commissione per la relazione finanziaria del comune di Torino, incaricato dal partito di studiare il bilancio del comune e di proporre opportune modificazioni.

Pur fra tante difficoltà che si opponevano per il consolidamento e la conservazione integrale dei comuni, fu tenuto in considerazione il principio di accordare ad essi, che furono già troppo sacrificati a quei tempi — permettetemi di dirlo — dalla monarchia ed anche dalla borghesia che era realmente forte, le massime franchigie nel campo amministrativo, dando con la libertà anche l'indipendenza dalla eccessiva ingerenza dello Stato; e ciò non soltanto per la impossibilità di applicare un sistema uniforme amministrativo ad enti così differenti per la storia, per i costumi, per i fattori della vita amministrativa di ognuno, per ricchezza e capacità amministrativa, ma anche e soprattutto per non sacrificare con un rifiuto la possibilità di governare da se stessi almeno l'amministrazione del proprio comune.

L'autonomia, anche nelle epoche più nefaste alla libertà, è sempre stata la perenne aspirazione dei popoli, della quale i socialisti sono stati i più tenaci assertori e propugnatori, fino a trasformarla in un grido di guerra

e di speranza dei lavoratori in confronto alle preoccupazioni dei governanti.

Senza bisogno di andare a cercare molto lontano nel tempo, come ho già detto, l'idea di una agitazione collettiva dei comuni italiani per la conquista dell'autonomia amministrativa fu lanciata nel 1898 nella nostra Torino. Il problema non si riferiva solo ai grandi comuni, ma anche alle altre amministrazioni, come sanno coloro i quali conoscono la storia del movimento socialista. Ciò era stato largamente dibattuto al V congresso socialista di Bologna nel settembre 1897, per limitarsi ad un programma che la rivista di Turati, *Critica sociale*, chiamò « minimissimo ». Da quella data, si può dire, si concreta e si accentua sempre più la lotta di noi socialisti verso l'autorità tutoria.

Di ciò si ebbe ben presto una conferma nell'articolo di Claudio Treves pubblicato nel 1899 quando ricomparve *Critica sociale* dopo la lunga sospensione seguita, come ho detto prima, alla repressione sanguinosa di Milano ad opera di Bava Beccaris, articolo dal titolo significativo: « Insurrezione dei comuni ». In esso Treves denuncia che il comune, il più grosso contribuente dello Stato italiano, « è il più sfruttato e il più perseguitato: la taglia che esso è costretto a pagare è un vero atto di sudditanza, perché la politica generale cui esso è destinato a pagare non è la politica che farebbe il comune ». Egli in tal modo rivendica ai socialisti il merito della prima ribellione al prepotere dello Stato. Inoltre dell'autonomia si occuparono il socialista Caldara, sindaco di Milano, trattando della teoria pratica dei servizi amministrativi, Arturo Labriola che scrisse sulle imprese municipali, e ancora Giovanni Montemartini, per spiegare quale doveva essere la politica municipale secondo i socialisti.

Tra i grandi municipi quello di Torino è stato il più audace, cominciando dalla municipalizzazione della *réclame* per poi passare a quella dell'acqua potabile, della forza idroelettrica, dei tram. È stato il partito socialista che nel 1908 ha messo allo studio il problema della municipalizzazione delle aree fabbricabili per riparare alla deficienza di alloggi. Furono i socialisti di Mantova, i quali difesero il loro comune contro lo Stato ed il prefetto che volevano violare le liste elettorali; quelli di Milano che sentirono di essere i soli rappresentanti delle classi lavoratrici; quelli di Firenze che proposero un *referendum* per la costruzione di case operaie.

I socialisti obbligarono Gioiotti alla Camera, in sede di discussione del bilancio dell'interno

il 4 marzo 1908, ad impegnarsi di rivedere i rapporti esistenti tra Stato e comune. Nel 1910 Turati, facendo un minuto raffronto tra comune moderato e quello popolare, spiegò i motivi per i quali il comune non poteva accettare di essere il servitore dello Stato, in quanto doveva essere libero di poter fare la politica di interesse cittadino.

Si arriva così al 1916, quando i sindaci si riunirono a Bologna ed agitarono la radicale riforma dei vecchi schemi, incaricando ancora Caldara, allora sindaco di Milano, di stendere il relativo ordine del giorno con le proposte concrete. E da parte di essi Treves scrisse: « lo Stato può avvilito e mettere in catene il comune. Le masse lo esaltano e lo vogliono emancipare ».

Così che, dopo che le amministrazioni comunali tenute dai socialisti, durante i tristi anni della prima guerra mondiale, in momenti difficili per la patria, furono additate a modello, alla fine del conflitto mondiale, oltre la grande vittoria socialista delle elezioni politiche, ancora più spettacolare fu il successo in quelle amministrative dell'autunno 1920 con le conquiste di Milano, Livorno, Bologna, Aquila, Sestri, ecc.

Di modo che fu possibile preparare il congresso dei comuni socialisti, tenuto poi a Rimini dal 3 al 6 aprile 1921, e si ottenne che 25 consigli provinciali e 2 200 comuni fossero affidati ad amministrazioni socialiste.

E furono in seguito queste il bersaglio preferito dalla rabbia fascista che potette sfogare più facilmente la sua bestialità per la stessa mancanza di autonomia, favorita dalle autorità statali e prefettizie, alleate dei fascisti, che scelsero i socialisti come vittime predilette perché avevano, inoltre, il torto di avere camminato più in fretta degli altri.

Nello stesso anno 1921 fu posta alla Camera la questione del decentramento amministrativo e l'allora presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Bonomi, socialista, nominò un comitato interministeriale composto di vari ministri, per giungere alla riforma relativa agli ordinamenti delle province e dei comuni.

Le linee generali e le direttive seguite in tali occasioni furono riassunte nella relazione ufficiale comunicata alla Presidenza della Camera il 1° febbraio 1922 dallo stesso onorevole Bonomi.

Si proponeva tra l'altro: a) la modificazione del sistema di elezione dei membri eletti della giunta provinciale amministrativa per assicurare la rappresentanza delle minoranze; b) l'istituzione del consiglio superiore

delle province e dei comuni con la rappresentanza elettiva di tali enti; c) la divisione dei comuni in classi e conseguente proporzionale attenuazione della vigilanza e della tutela in rapporto alle diverse classi; d) l'attenuazione della potestà di vigilanza e tutela nei riguardi della provincia.

Con l'occasione si provvide anche ad una larga modificazione delle disposizioni della legge comunale e provinciale riflettenti lo stato giuridico ed economico del personale dei comuni e delle province, principalmente al fine di precisarne le garanzie di stabilità e di carriera, nonché le norme relative alla disciplina, e consentendo per il personale la costituzione di consorzi coattivi, tutte le volte che i comuni non fossero in grado di stipenziarlo isolatamente.

Alcuni dei provvedimenti deliberati dal detto comitato interministeriale divennero leggi dello Stato, ma parecchi altri, e fra questi quelli relativi all'amministrazione locale — si noti che subito dopo la prima guerra mondiale numerosissimi furono gli studi ed i progetti di riforma in tale materia — il Parlamento non ebbe il tempo di discuterli a causa della caduta del ministero Bonomi e dell'instaurazione poi del regime fascista.

L'Assemblea Costituente, nel primo progetto di Costituzione si occupa, nel titolo V, delle regioni e dei comuni, mentre poi, nel testo definitivamente approvato, include, dopo molte discussioni, anche le province; ma, per di più, in questo testo definitivo, fra i principi fondamentali (articolo 5) si stabilisce che la Repubblica riconosce, promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Tali esigenze sono ripetute nel titolo V della Costituzione, articoli 128 e 130. Vi è infine la IX disposizione transitoria e finale, la quale stabilisce che entro tre anni (ricordo che la Costituzione è entrata in vigore fin dal 1° gennaio 1948) dall'entrata in vigore della Costituzione, la Repubblica doveva adeguare le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni.

Il centralismo statale non si può confondere con il problema unitario del paese. L'unità si fa per le cose che sono essenzialmente comuni; non si fa l'unità con l'imposizione dal centro, facendo leggi uniformi per ambienti e problemi diversi, imponendo una volontà burocratica che si sovrapponga alla

volontà dei cittadini, i quali sono interessati alla soluzione di determinati problemi di competenza locale.

I prefetti sono organi statali, ma non devono controllare in modo tedioso la vita comunale o provinciale che è affidata soltanto alla legittima rappresentanza del popolo elettore.

Ciò è previsto dall'articolo 130 della Costituzione, il quale stabilisce che un organo della regione eserciti il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali.

In attesa che l'ordinamento regionale sia definito, il progetto di legge (articolo 3) devolve alla giunta provinciale amministrativa tale controllo e stabilisce che le relative pronunce siano provvedimenti definitivi.

Il controllo è, per regola, limitato alla sola legittimità dei provvedimenti degli enti locali; solo in casi determinati dalla legge, il controllo è esteso al merito, ossia alla convenienza e alla opportunità del provvedimento.

Circa il controllo di legittimità, la Costituzione nulla dispone, e da ciò si ritiene che l'efficacia della decisione negativa sia quella consueta dell'annullamento della deliberazione illegittima.

Rispetto al controllo di merito, invece, la decisione negativa ha soltanto l'effetto di provocare, mediante richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte dell'organo che l'ha adottata, con la conseguenza che nella ipotesi che tale organo insista, confermando la precedente deliberazione, questa diviene senz'altro esecutiva.

Nella proposta di legge n. 669, il controllo di merito, devoluto al prefetto sugli atti dei comuni e delle province, è soppresso e sostituito dal controllo della giunta provinciale amministrativa (articolo 2); anche il controllo di legittimità è esercitato dalla giunta.

Non voglio qui dilungarmi, come hanno fatto molti altri oratori che mi hanno preceduto, a trattare questo argomento; come firmatario della proposta di legge condivido pienamente le richieste in essa sancite.

Seguono altre disposizioni che tendono a sottrarre sempre più all'azione troppo accentratrice dei prefetti i comuni e le province e ad assicurare loro l'auspicata autonomia. Non parliamo delle grandi città: esse hanno sempre la possibilità di difendersi perché l'opinione pubblica insorgerebbe verso l'arbitrio. Ma i piccoli comuni, chi li difende? Chi ha provato ad essere sindaco, assessore, consigliere di un piccolo comune d'Italia

(e i piccoli comuni sono i più benemeriti) sa le difficoltà continue che ad esso si oppongono: dai consigli agli interventi, alle minacce, dalle più modeste nomine a deliberazioni di sussidi, ai dazi (di cui parlerò in seguito) e a tante altre questioni piccole e grandi.

Questa aspirazione all'autonomia è così sentita che esiste oggi il Consiglio dei comuni d'Europa, il quale ha predisposto una Carta europea delle libertà locali per il raggiungimento dell'autogoverno e per la costituzione degli Stati Uniti d'Europa attraverso i comuni.

Mentre fermentano negli Stati liberi queste nuove idee, devo con rincrescimento constatare che prosegue, ciò nonostante, inflessibile da parte delle prefetture l'intromissione negli atti amministrativi di tutti gli enti locali.

Recentemente ho presentato alla Camera un'interrogazione per far presente la pressione continua esercitata dagli organi governativi locali per far dare dai comuni l'appalto dei dazi a ditte private; e, nonostante il mio intervento, quest'azione sollecitatrice è continuata, se non aumentata.

Ho sempre pensato e detto, anche nell'interesse dei comuni e degli amministrati, che le autorità locali liberamente elette sono le più indicate (come del resto la legge le autorizza) per gestire i dazi comunali, favorendo anche a tal uopo la costituzione di consorzi. Ma la mia segnalazione è rimasta inascoltata, perché le autorità locali governative sono restie ad adattarsi ai tempi nuovi, come se, lasciando l'iniziativa al comune, ne derivasse una menomazione al loro prestigio.

Vi è poi un'altra considerazione da fare, sempre in tema di autonomia, e riguarda la nomina dei segretari comunali. E permettemi che qui mi dilunghi, dato che l'argomento è più che mai d'attualità.

Il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ispirato alla legge 7 maggio 1902, n. 144, rendeva obbligatorio un minimo di stipendio di lire 960 annue per i segretari comunali in servizio nei comuni o consorzi di comuni con oltre mille abitanti. Tali disposizioni, contenute nel titolo V, sono state, nel testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, totalmente modificate in conseguenza della legge 17 agosto 1928, n. 1953, sulla statizzazione dei segretari comunali.

In sostanza, con la legge del 1902 si tendeva a garantire un minimo di stipendio a coloro che erano riconosciuti — sono parole dell'onorevole Depretis (1882) — « la vera forza motrice dell'amministrazione »; con la

legge del 1928, tale funzionario venne dichiarato funzionario di Stato, sottratto, per quanto concerne la nomina, alla ingerenza dell'amministrazione locale, alla quale rimase solo l'obbligo di sopportare l'onere dello stipendio fissato da tabelle governative.

In poco più di 25 anni l'evoluzione fu veramente notevole e dobbiamo onestamente riconoscere che essa fu provvidenziale per i segretari dei piccoli comuni, che sono tuttora la vera forza motrice dell'amministrazione. Ma questa forza, che è veramente tutto nel piccolo comune, si attenua gradatamente quando l'azienda comunale si ingrandisce e l'opera del segretario viene, nei medi e grandi comuni, integrata dai capi ripartizione previsti dall'articolo 84 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, i quali condividono col segretario la responsabilità dell'andamento amministrativo di quei comuni.

Ricostituite dopo il 1945 le amministrazioni comunali e provinciali su basi elettive, molto si è discusso sull'opportunità del ritorno alla legge del 1915 in omaggio al principio dell'autonomia degli enti locali, sancito dalla Costituzione. Fu perfino indetto un referendum fra i segretari comunali per conoscere il loro pensiero in proposito. Con tale referendum i segretari dei piccoli comuni hanno unanimemente chiesto il mantenimento della statizzazione; mentre, fra i segretari dei medi e grandi comuni, non pochi furono coloro che invocarono un ritorno alla vecchia legge, da integrarsi opportunamente sulla base delle posizioni acquisite.

In omaggio alla autonomia, è invero un controsenso che i concorsi per i posti di segretario comunale, ufficiale sanitario, medico, veterinario e ostetrica condotta siano sottratti al controllo diretto delle amministrazioni e che i consigli comunali siano chiamati a sanzionare esclusivamente le graduatorie decise da commissioni nelle quali l'amministrazione interessata non è neppure rappresentata.

Sappiamo che la Costituzione non ha di per se stessa la forza di abrogare le leggi, anche se contrarie ai principi da essa enunciati. Nel caso dei segretari comunali si tratta di esaminare se la posizione del segretario comunale, funzionario di Stato, non sia in contrasto con la Costituzione, là dove essa riconosce l'autonomia degli enti locali.

Sottrarre la nomina del funzionario più elevato in grado di un comune o di una provincia, che abbia alle sue dipendenze ad esempio 1.000 dipendenti, non può essere considerato un omaggio all'autonomia, e se quest'ultima ne soffre nel caso della nomina

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

dei sanitari, maggiormente deve considerarsi intaccata quando si tratta di scegliere il primo collaboratore dell'amministrazione.

Purtroppo le situazioni sono diverse a seconda che si tratti di grandi, medi o piccoli comuni, e la legge comunale e provinciale non sempre tiene conto della differenza enorme che esiste nella struttura funzionale di queste amministrazioni, che passano dalle esigenze minime (stato civile, anagrafe e leva) dei piccoli comuni ai grandi, complessi servizi a carattere industriale, quali si riscontrano nei medi e grandi comuni.

È necessario quindi che il legislatore operi una distinzione netta e che, rispettando anche i voti della categoria, si limiti a mantenere una regolamentazione per i segretari della classe IV fino a ottomila abitanti, ripristinando nelle altre classi l'ordinamento in atto prima della statizzazione, riportando così il segretario nell'ambito dei regolamenti comunali e provinciali.

Infatti, nei piccoli comuni, bisogna riconoscere che lasciare il segretario in balia delle amministrazioni, potrebbe dar luogo a situazioni di notevole disagio ad ogni cambiamento di amministrazione, tanto più che le norme del 1915 non prevedevano l'istituto del trasferimento.

Per conciliare il rispetto dell'autonomia, basterebbe salvaguardare la posizione dei segretari della classe IV, conservando ad essi uno statuto a base provinciale, con concorsi da effettuarsi direttamente per la sede vacante e con la facoltà del trasferimento nell'ambito della provincia, su decisione di un consiglio di amministrazione nel quale dovrebbero avere rappresentanza paritetica, sotto la presidenza del prefetto o del presidente dell'amministrazione provinciale, le amministrazioni comunali ed i rappresentanti dei segretari.

Ma poi — e mi avvio a concludere — ricordiamoci che l'autonomia comunale è quella che serve realmente, anche nei momenti di crisi, a creare intorno al comune centri, istituzioni che servono realmente a salvaguardare e a difendere la vita morale, civile e sociale del cittadino. E cito i casi di Milano, con il suo ente autonomo della Scala e con l'azienda di consumo, e di Bologna, comuni che hanno saputo funzionare durante la guerra 1915-18 e che sono stati additati allora alla ammirazione di tutti gli italiani.

Solo così, riconoscendo su un largo piano l'autonomia comunale, noi potremo realmente dire che abbiamo creato su basi solide la Repubblica italiana fondata sul lavoro,

libera nelle sue strutture dalla base al vertice. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Salizzoni. Ne ha facoltà.

SALIZZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è a tutti noto come (anche mercè l'opera di uomini di questa parte) il principio dell'autonomia comunale costituisca elemento fondamentale dell'ordinamento costituzionale italiano. Ricordo qui l'articolo 5 della Costituzione: « La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali »; l'articolo 128: « Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni ». Noi crediamo profondamente in questi principi e li riaffermiamo.

Tale atteggiamento per noi non è frutto di motivi tattici, come purtroppo lo è per altri schieramenti di questa Camera, ma è conseguenza logica della nostra impostazione ideologica.

Diceva tempo fa l'onorevole Fanfani: « L'obiettivo personalistico del nostro programma, il metodo democratico, l'atmosfera di libertà in cui esso richiede di essere svolto, fin dalle origini della democrazia cristiana, hanno richiamato la comune attenzione sugli enti locali. La nostra concezione organica e pluralistica della società in essi vede società minori utili e necessarie ad integrare da un lato le insufficienze dell'individuo e della famiglia, a risparmiare dall'altro i più costosi, i più lenti, i meno efficaci interventi integratori da parte dello Stato. Quindi la nostra azione riformatrice deve rivolgere ogni cura alle amministrazioni locali per consentirne tutte le possibilità di autonomo svolgimento ed aumentarne l'efficace prontezza dell'azione. La nostra teoria politica segnala nelle amministrazioni locali centri insostituibili di vita democratica, di solidarietà umana, di progresso civile ».

Quindi, concezione organica della società, affermazione di diritti della persona umana, che trovano nel potenziamento di questi enti intermedi la possibilità del proprio sviluppo. Anzi, per noi, condizione di sviluppo democratico, è proprio lo sviluppo organico e coordinato di questi enti intermedi: quindi, autonomia locale per un vero e sostanziale Stato democratico, quindi autonomia locale non contro lo Stato democratico, ma dentro di esso. E questo impegno, noi di questa parte, lo abbiamo costantemente mantenuto, necessariamente graduato nel tempo ed inserito

nelle diverse situazioni storiche e politiche dei vari momenti.

Il disegno di legge presentato dal Governo, ed emendato dalla maggioranza della Commissione, risponde a questo impegno nella graduazione nel tempo. Come realisticamente ha proposto la maggioranza della Commissione, il disegno di legge, che si riferisce ad un solo aspetto, certamente molto importante (quello dei controlli), di questo sviluppo delle autonomie comunali, è opportuno che abbia un titolo più adeguato, e cioè: « Modifiche alla legge comunale e provinciale in materia di controlli ».

È noto a tutti come la Carta costituzionale non solo trasferisca l'esercizio di questo controllo agli enti regionali, ma come ne modifichi anche la forma. Si passa, nel controllo di merito, alla procedura del riesame, con la conseguenza che, in caso di giudizio negativo dell'organo di controllo, l'ente locale può rinnovare la sua deliberazione e questa deve avere il suo corso.

Su questo argomento, alla facile e demagogica polemica dei nostri avversari politici noi opponiamo che il nostro pensiero costante, fin qui mantenuto, è che la nuova forma di controllo non possa essere realizzata che nel vasto, complesso quadro di tutta la riforma dei sistemi di controllo; ed anche il Parlamento, nell'approvare lo ordinamento regionale (legge 10 febbraio 1953, n. 62), ha voluto che la nuova forma di controllo si attuasse solo con l'entrata in vigore dell'ordinamento stesso (articolo 72 della legge ora citata).

E qui, onorevoli colleghi, si potrebbe inserire tutta la polemica relativa alla mancata attuazione dell'ente regione. Non mi soffermerò su questo aspetto, ma desidero riconfermare che noi manterremo questo impegno, e ci auguriamo, anzi, di poterlo fare al più presto; ma è chiaro che devono verificarsi alcune condizioni non solamente economiche, ma anche politiche, che lo permettano. Affermiamo, soprattutto, che la regione, che noi abbiamo voluto e patrocinato in modo particolare durante la discussione per la realizzazione della nostra Carta costituzionale, deve essere un organismo che si inserisce profondamente nella vita del paese, non come un qualche cosa di più o di aggiunto, che vada ad aumentare il numero degli organi a carattere burocratico, ma che giovi a migliorare la vita democratica del nostro paese. Per rispondere all'esigenza cui prima accennavo, e cioè al postulato di quegli enti intermedi che compiono la grande

funzione di ponte fra il cittadino e lo Stato, è necessaria una ulteriore e più approfondita coscienza e conoscenza della funzione della regione.

Ci auguriamo che questo organismo, sia per ragioni economiche e finanziarie sia per motivi politici, possa trovare presto la sua realizzazione, e che in quella sede il controllo dei nostri comuni e delle nostre province — come ha stabilito la legge già approvata — abbia la sua piena attuazione.

Nel frattempo, come si risolve questo problema? È chiaro a tutti che esigenze profonde, in merito al problema dei controlli, sono sorte nella vita dei nostri amministratori comunali e provinciali, esigenze che io raccolgo in tre punti. 1) eliminare ogni superfluo controllo ritardatore; 2) alleggerire i controlli di merito; 3) dare alla giunta provinciale amministrativa una composizione che corrisponda al principio della parità fra i membri di diritto e quelli elettivi.

Lo scorso anno, il mio partito, in preparazione alla campagna elettorale, riunì la maggior parte dei suoi amministratori e discusse questo problema. In quell'occasione, un'apposita commissione, presieduta dallo onorevole Piccioni, elaborò, relatore l'onorevole Lucifredi, queste conclusioni: « La commissione, in attesa dell'attuazione dello ordinamento regionale, propone una graduale attenuazione del controllo di merito, disponendo a tal fine la diminuzione delle categorie di deliberazioni da sottoporre alla giunta provinciale amministrativa, riducendole esclusivamente alle seguenti: 1) bilancio di previsione; 2) spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni; 3) alienazione di immobili, titoli di credito, azioni industriali, ecc.; 4) regolamenti di uso dei beni comunali e provinciali, di igiene, edilizia, di polizia locale, concernenti istituzioni che appartengono al comune o alla provincia; 5) regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale; 6) elevazione dei limiti di valore per gli atti sottoposti alle suddette approvazioni, o nei cui confronti è comunque prescritto un intervento, anche a titolo consultivo, di organi o collegi statali ».

E, sempre a conclusione di quella assemblea, il ministro dell'interno, onorevole Tambroni, parlando di uno schema di provvedimento allo studio del suo dicastero, così affermava: « Lo schema di provvedimento per la riforma della legge comunale e provinciale prevede che la composizione delle giunte provinciali amministrative in sede di tutela venga basata sulla parità numerica

tra i membri di diritto e i membri elettivi. L'esigenza di garantire la obiettività che deve presiedere all'esercizio della funzione di controllo sugli atti dei comuni e delle province — il cui esercizio rimane compito dello Stato (fino a quando non sarà trasferito alla regione a norma dell'articolo 130 della Costituzione) suggerirebbe, in questa fase transitoria, la suaccennata soluzione. Per assicurare, poi, in seno al collegio una maggiore rappresentatività degli interessi amministrativi ed economici della provincia, viene previsto che, dei membri elettivi, tre siano nominati dal consiglio provinciale, uno dal consiglio comunale del capoluogo e uno dalla locale camera di commercio, industria ed agricoltura. Lo schema di provvedimento prevede inoltre l'alleggerimento dei controlli sugli atti dei comuni e delle province, con limitazione del controllo di merito alle seguenti materie: 1°) bilancio di previsione e storni di fondi per spese facoltative; 2°) impegni di spese ultraquinquennali, eccedenti limiti di valore gradualmente determinati; 3°) alienazione di immobili, di titoli di credito, di azioni industriali, costituzioni di servitù o enfiteusi, eccedenti limiti di valore gradualmente determinati; 4°) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto ecceda limiti di valore gradualmente determinati; 5°) ordinamento degli uffici e regolamenti vari. Resterebbero salvi i controlli di merito previsti da speciali provvedimenti di legge, e particolarmente quelli sulle seguenti materie: 1°) prestiti di qualsiasi natura; 2°) piani regolatori di ampliamento o di costruzione; 3°) assunzione diretta di pubblici servizi. La proposta di attenuazione degli interventi tutori, che già realizza una notevole autonomia dei comuni e delle province, potrà, attraverso gradualità e sempre più ampie riforme legislative, svilupparsi ulteriormente, finché non sia possibile raggiungere per tutti gli enti locali la realizzazione della piena autonomia amministrativa ».

Con la presentazione del disegno di legge 2549, che è sottoposto alla nostra attenzione, questi obiettivi sono stati raggiunti? In coscienza, mi pare di poter dire che la risposta non può essere che largamente positiva, e ciò mi propongo di dimostrare in questo breve intervento, riaffermando di nuovo il concetto della transitorietà di questo provvedimento e della necessaria gradualità, che per noi è indispensabile, proprio per il raggiungimento pieno e sostanziale, per i nostri organismi, gli enti locali, degli scopi prefissati.

Primo punto: composizione. Vi provvede l'articolo 1 e viene accolto, in pieno, il principio già esposto fin dall'anno scorso dal ministro onorevole Tambroni, suggerito e richiesto da vari organismi, cioè il concetto della parità numerica fra membri di diritto e membri elettivi: 5 di diritto e 5 elettivi; di questi membri elettivi, 3 sono nominati dal consiglio provinciale...

ANGELINO E il rappresentante della camera di commercio chi lo elegge?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno* Sta per dirlo...

SALIZZONI. ... uno dal consiglio comunale del capoluogo e uno dalla camera di commercio. Il rappresentante dell'intendenza di finanza non vi farebbe parte, se non a titolo consultivo, quando si discuta di problemi di bilancio e di tariffe.

E ora, veniamo brevemente a fare alcune considerazioni. Che i rappresentanti del consiglio comunale del capoluogo e gli amministratori degli altri comuni abbiano fatto sentire la loro voce perché un loro rappresentante sedesse nella giunta provinciale, è noto a tutti. Tuttavia, il problema diventava particolarmente delicato: come e in quale maniera questa elezione poteva farsi? La scelta che il Governo ha operato, e che la maggioranza della Commissione ha approvato, mi pare che corrisponda alle esigenze e risolva il problema: si lascia il compito della nomina al consiglio comunale del capoluogo. Evidentemente, questo rappresentante è sì rappresentante del suo consiglio comunale, ma si deve egli sentire investito principalmente della rappresentanza della larga massa dei consiglieri comunali di tutta la provincia.

Il problema è più delicato per quanto riguarda il rappresentante eletto dalla camera di commercio. In quest'aula, da parte dei settori di opposizione, si è gridato addirittura allo scandalo, alla mostruosità della scelta. A me pare che l'inclusione di un rappresentante della camera di commercio nella giunta provinciale amministrativa risponda a due ordini di idee, ambedue validi per sostenere la giustezza di una tale inclusione. Anzitutto, il fatto che attualmente le camere di commercio non siano rette da un rappresentante democraticamente eletto non può considerarsi un fatto ostativo, in quanto la situazione è contingente e vi sono precisi impegni perché questi organismi, che hanno funzioni indispensabili di rappresentanza e di coordinamento degli interessi economici della provincia, vengano portati sul piano democratico. Si potrà sollecitare il Governo ad accelerare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

questo provvedimento, ma non si può riconoscere l'utilità di avere nella giunta provinciale amministrativa un elemento qualificato sul piano economico. Noi infatti riconosciamo l'apporto delle camere di commercio come organizzazioni locali e riteniamo che debbano raggiungere un peso rilevante proprio nella rappresentanza e nel coordinamento degli interessi economici locali su un piano più vasto di quello che fino a oggi non sia stato svolto dai comuni singolarmente.

Quanto al merito, e quindi alle ragioni che giustificano l'immissione nella giunta provinciale amministrativa di un tale rappresentante, non va dimenticato che le camere di commercio svolgono molte funzioni di natura economica che riguardano assai da vicino i comuni e le province e, quindi, possono essere di grande utilità nella emissione di giudizi relativi a questi enti. Desidero ricordare alcuni importanti compiti delle camere di commercio: tenuta dei registri delle merci e di vari prodotti, compilazione dei regolamenti provinciali per l'applicazione delle leggi relative all'agricoltura, all'industria e al commercio; pareri sui regolamenti per la polizia rurale e sull'esercizio di usi civici deliberati dai comuni; pareri sulle norme per fiere e mercati; disciplina dei prezzi delle merci e dei servizi; determinazione del valore dei prodotti industriali ai fini dell'imposta di consumo; ed altri che io non cito e che vertono su materia economica, ma i cui riflessi vanno ricercati specialmente nel capitolo della finanza locale delle amministrazioni comunali.

Tanto nel testo del disegno di legge governativo quanto in quello proposto dalla Commissione si scrive che i membri eletti debbano essere in possesso della laurea in legge. A me pare che ciò, per il tipo dell'azione che la giunta provinciale amministrativa deve svolgere, direi anzi per quella dialettica interna che si manifesta in ogni organismo, specie fra i membri eletti e quelli di diritto, dia loro la possibilità di svolgere con maggiore preparazione il loro compito. Sono però d'accordo sull'emendamento presentato in Commissione: che si debba fare una eccezione per quelle persone che hanno già acquistato una particolare competenza, in quanto da quattro anni fanno parte dell'amministrazione attiva.

Un altro punto importante è quello che prevede la votazione, a scrutinio segreto, per la elezione dei membri di nomina del consiglio provinciale con il voto limitato dei due terzi. Questa disposizione viene a superare la vecchia e complicata procedura esistente, recando forse

danno a quelle amministrazioni provinciali nelle quali la maggioranza è massiccia, ma consentendo anche una facile ripartizione fra quelle amministrazioni nelle quali la maggioranza, specie dopo le elezioni del 1956, è poggiata sullo scarto di un solo voto, oltre a tutelare il principio della rappresentanza delle minoranze.

Quindi, tenuto conto anche del principio della incompatibilità e del principio che con lo scioglimento del collegio amministrativo decadono anche i membri eletti della giunta provinciale amministrativa (restando in carica finché non subentrano i successori, articoli 2 e 3), si può affermare che venga giustamente, in quel quadro graduale di cui prima parlavamo, risolta la prima esigenza, che era quella di una più democratica composizione della giunta provinciale amministrativa.

Vediamo ora il secondo punto, la seconda esigenza che prima ricordavo, sentita da tutti i nostri amministratori: l'eliminazione di ogni superfluo controllo ritardatore. Quanti ritardi con questi controlli! È stata la grande lamentela che in ogni incontro coi nostri amministratori abbiamo sentito. Anche su questo punto, con gli articoli 4 e 5, rispettivamente per i comuni e le province, mi pare che un buon passo avanti venga fatto. Intanto, per quanto si riferisce al controllo di legittimità, entro dieci giorni il sindaco deve trasmettere al prefetto la copia del verbale. Qui, giustamente, la Commissione, tenendo sempre conto delle difficoltà e delle esigenze di vita delle amministrazioni dei piccoli comuni, ha portato il termine da otto a dieci giorni. Mi pare che anche questo sia un passo in avanti in favore degli enti locali. La possibilità di dichiarare immediatamente esecutive le deliberazioni di particolare urgenza, purché, per cautela vi sia il voto della maggioranza dei membri in carica, mi pare che sia una importante innovazione. All'atto del ricevimento la prefettura deve rilasciare ricevuta, e la ricezione può essere provata con atto equipollente. Anche questo emendamento della Commissione giova ad affrettare i tempi. Prima non si sapeva quando la comunicazione della deliberazione fosse arrivata e bisognava pertanto aspettare un altro lungo periodo per avere la certezza del ricevimento. Ora entro 15 giorni deve essere data notizia, anche telegrafica, al comune dello avvenuto annullamento che deve essere motivato, e il decreto relativo deve pervenire al comune nei 10 giorni successivi, altrimenti la delibera diventa esecutiva. Inoltre, questo termine dei 15 giorni può essere sospeso una

sola volta, per richiesta di chiarimenti; dopo di che si riapre per la prefettura un nuovo e definitivo termine di 15 giorni entro cui provvedere.

Mi pare, quindi, che il provvedimento del Governo, emendato dalla Commissione, corrisponda in pieno alla seconda esigenza che ho ricordato e che è profondamente sentita dai nostri amministratori.

Vediamo ora il terzo punto, sia pur brevemente: l'alleggerimento dei controlli di merito. Qui intervengono gli articoli 6 e 7, rispettivamente per i comuni e le province. Gli oggetti di deliberazione sottoposti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa sono ripartiti in otto gruppi: 1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce a spese facoltative (questa era una delle richieste dei nostri amministratori fin dallo scorso anno); 2) spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni; 3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi; 4) prestiti di qualsiasi natura; 5) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni od obbligazioni industriali; nonché costituzione di servitù passive o di enfiteusi; 6) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni; 7) assunzione diretta dei pubblici servizi; 8) ordinamento degli uffici e regolamenti comunali.

Le innovazioni tendono a ridurre il numero delle delibere comunali e provinciali condizionate all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, mediante l'esclusione di alcuni tipi di delibere e, soprattutto, mediante l'elevamento dei limiti di valore, che vengono quadruplicati. Io sono pienamente d'accordo con la Commissione che ha emendato il testo governativo portando a cinque le quattro categorie in esso previste, cioè istituendo una categoria nuova per i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.

Secondo il dettame dell'articolo 6 vengono alleggeriti i comuni dall'obbligo di ottenere l'approvazione della giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni riguardanti i seguenti oggetti:

liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente i due milioni e mezzo o valore indeterminato;

impieghi di danaro che eccedono nell'anno i 5 milioni;

l'apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle medesime;

piani regolatori edilizi di ampliamento e ricostruzione;

regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene di edilizia, di polizia locale, e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

trattamento economico e stato giuridico del personale;

cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime.

Ma non è tutto qui. Direi che soprattutto gli emendamenti proposti dalla maggioranza della Commissione hanno portato in questa materia del controllo di merito delle innovazioni che meritano anch'esse, sempre in quella visione a cui accennavo prima, la nostra approvazione: per esempio, la creazione dell'istituto dell'approvazione tacita della giunta provinciale amministrativa, qualora questo organo non provveda ad ordinanza di rinvio nel termine di 3 mesi, suscettibile di essere solo una volta prorogato per altri 2 mesi, nel caso di richiesta di chiarimenti. Anche in questo caso l'ordinanza di rinvio deve essere motivata, e trasmessa all'amministrazione comunale o provinciale entro i 10 giorni successivi alla data della seduta. Non vi è chi non riconosca l'importanza che assumerà questa norma se, come penso e spero, essa verrà approvata. Certo, come osserva giustamente il relatore, essa comporterà una non indifferente fatica per le nostre prefetture. Ma io confido nell'approvazione anche di questa proposta, perché essa mira a risolvere, sempre in una visione graduale, il problema di contemperare le esigenze della autonomia comunale con le esigenze del controllo.

Una innovazione che è conseguenza della norma contenuta nell'articolo 4 si riferisce alla pubblicazione delle deliberazioni consiliari e di giunta, sia comunali sia provinciali, disponendo che essa avvenga, per una sola giornata, nel primo giorno festivo o di mercato.

La Commissione ha provveduto inoltre ad inserire altri articoli, sempre con l'intendimento di alleggerire i controlli, nella materia dei contratti dei comuni e delle province, elevando anche qui i limiti di valore oltre i quali è imposto il procedimento dell'asta pubblica; pure in questo caso le classi di comuni previste sono 5, anziché 4, come nell'attuale classificazione. Noto, ad esempio, che, per i comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti, è consentito provvedere mediante licitazione privata, quando si tratti di contratti il cui valore complessivo, e giustificato,

non superi le lire 10 milioni (prima il limite era di 2 milioni 500 mila); quando si tratti di spesa che non superi annualmente le lire 2 milioni (prima il limite era di 500 mila lire); di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 10 milioni (prima il limite era di 2 milioni 500 mila). Così per i comuni della seconda categoria, cioè con popolazione fino a 100 mila abitanti, la licitazione privata è ammessa per i contratti del valore fino a 6 milioni (prima il limite era di 1 milione 500 mila); per le spese fino a 1 milione (prima il limite era di 250 mila lire), per la locazione di fondi rustici, di fabbricati o di altri immobili se il canone complessivo non superi i 6 milioni (prima il limite era di 1 milione e 500 mila), e così via.

Poi, sempre su proposta della Commissione, è stata introdotta una norma la quale autorizza a procedere a trattativa privata quando ricorrano ragioni palesi di opportunità per i contratti il cui valore sia di 20 volte inferiore ai limiti stabiliti per le singole categorie di comuni. Questa norma indubbiamente può suscitare delle perplessità, sebbene si debba tener conto che la cifra è notevolmente ridotta essendo inferiore di 20 volte ai limiti fissati. C'è anche una limitazione cautelativa, e cioè purché su questo oggetto non si stipulino più di due contratti nell'anno.

Mi sono trovato a considerare queste cose ad un convegno di amministratori di piccoli comuni, dove il sindaco di un comune con meno di 5 mila abitanti faceva presente che per una quanto mai esigua somma egli aveva dovuto stipulare contratti su contratti, sino a giungere, per questi soltanto, alla spesa di 40 mila lire, la quale rappresentava naturalmente una incidenza notevole, se rapportata al bilancio e alla utilità.

Anche sotto questo punto di vista è quindi necessario dare agli amministratori la possibilità di un alleggerimento; ed è sotto questo punto di vista che penso sia bene approvare la norma.

Giungendo alla conclusione, debbo dichiarare che il mio voto non potrà che essere favorevole al testo del disegno di legge soprattutto dopo gli emendamenti approvati dalla Commissione, poiché, nei confronti della proposta Martuscelli, esso risponde ai criteri di gradualità da noi auspicati nella applicazione delle norme che, per primi, abbiamo invocato, ma che vogliamo apportatrici di benefici reali e positivi per la comunità italiana e per gli enti locali.

Il testo proposto dal collega Martuscelli e da altri colleghi non si presenta in forma

così organica, ma si contrappone anzi, violentemente, alla nostra posizione. Esso postula una revisione completa del quadro amministrativo come se già fosse in atto l'ente regione. Ma la realtà non è questa; ritengo, perciò, che non si possa approvare, nella sua forma, quel tipo di provvedimento, alla sostanza del quale non siamo, tuttavia, contrari, come dimostriamo approvando il testo governativo che alleggerisce i controlli e dà alla giunta provinciale amministrativa una struttura più adeguata alle esigenze attuali ed alle situazioni di fronte a cui essa si troverà.

Desidero ritornare sul concetto della gradualità che si inserisce profondamente, per la nostra visione politica dei problemi, nella vita democratica del nostro paese.

Si è detto che bisogna abolire i controlli ritardatori e costringere l'autorità tutoria entro limiti ben precisi; ed io posso citare il caso di un comune che aveva fatto una delibera la quale non veniva mai approvata dall'autorità tutoria perché era andata a finire in archivio.

Ma bisogna dire anche che, se occorre dimostrare una certa fiducia nei confronti della nuova classe dirigente che ora si va affermando, quella degli amministratori degli enti locali del nostro paese, è anche evidente l'esigenza di un certo controllo iniziale per compiere un'azione indispensabile di educazione e di preparazione.

Ora che le cose sono cambiate, giacché questa classe è diventata adulta e noi pensiamo che sia già, in certo senso, arrivata alle mete prefissate, si tende a dimenticare il passato.

Perciò, una parola va spesa anche per l'opera svolta, nel nostro paese, dall'autorità tutoria che non dovrebbe essere vista solamente come elemento ritardatore, ma anche come pungolo e consigliere per adempiere la funzione indispensabile di educazione e di preparazione, sul piano tecnico e democratico, della vita amministrativa del nostro paese.

Siamo quindi pronti a favorire questo ulteriore sviluppo della nostra democrazia nella quale crediamo e che sappiamo potrà essere potenziata e perfezionata soprattutto con lo sviluppo largo e completo delle autonomie locali.

Do quindi la mia incondizionata approvazione al provvedimento, che potrà essere migliorato in sede di successiva discussione ed approvazione, ma nei limiti di questa visione.

Sono pienamente d'accordo con le conclusioni della pregevolissima relazione dell'onorevole Lucifredi, nell'auspicare che il Governo (e vi è già un impegno in questo senso) prepari al più presto il testo unico di tutte le norme relative a questa materia, così vasta e complicata, che — come dice il relatore — certe volte fa perdere la testa.

Mi auguro veramente che il disegno di legge possa essere al più presto approvato e che ad esso ne seguano altri con l'intento di sviluppare e rafforzare le autonomie locali.

Questo disegno di legge riguarda il problema dei controlli; ma vi sono altri problemi che riguardano la vita delle nostre amministrazioni comunali e provinciali, che devono essere risolti.

È necessario che al più presto, anche per l'impegno che abbiamo assunto nella campagna elettorale dello scorso anno, siano apprestati nuovi e più validi strumenti per i nostri amministratori, i quali, con tante difficoltà, compiono il loro dovere nei confronti dei cittadini.

Onorevoli colleghi, concludo il mio intervento richiamando ancora una volta alla vostra attenzione la estrema necessità ed urgenza che il Parlamento consideri in tutta la sua portata il problema degli enti locali, perché da essi, noi pensiamo, possa venire l'indispensabile impulso ad approfondire in tutti gli strati sociali il senso della democrazia e quindi dello Stato.

È innegabile che le classi più misere vedono nella inefficienza del comune e della provincia nel soddisfare le elementari esigenze dei cittadini una carenza che, nella loro mente, è carenza dello Stato, quando addirittura, sia pure polemicamente, non l'attribuiscono a cattiva volontà dello Stato.

Togliamo, quindi, questi intralci e avviciniamo il cittadino al potere centrale preparando un ampio ponte che è appunto formato dagli enti locali, dalla loro efficienza e, lasciatemelo dire senza alcun desiderio di polemica, dalla loro meritevole e sperimentata sensibilità. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di convocazione del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico che le due Camere saranno convocate in seduta comune a palazzo Montecitorio giovedì 4 aprile

alle 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Votazione per la elezione di un membro effettivo e di un membro supplente dell'Alta Corte per la regione siciliana.

Rimessione all'Assemblea di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di componenti la I Commissione permanente (Interni), nella seduta odierna, in sede legislativa, ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Modifiche alla legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di liquidazione agli ex appartenenti alla milizia volontaria sicurezza nazionale » (2729).

La proposta di legge, pertanto, rimane assegnata alla stessa Commissione in sede referente.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla III Commissione (Giustizia):

DE MARIA: « Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1766-B);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

GERACI ed altri « Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata « Petrulli » in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria), in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie » (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2018-B);

Senatori CINGOLANI ed altri: « Stanziamento straordinario di lire 100.000.000 per la sistemazione di strade provinciali nella provincia di Perugia in occasione del quinto centenario della morte di Santa Rita e concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 al comune di Cascia » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2586).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

¶ GUERRIERI, *Segretario*, legge:

Interrogazione a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro delle finanze e il commissario per il turismo, per sapere se non ritengano di provvedere immediatamente alla situazione creata con la sentenza dell'Alta Corte circa la illegittimità dei contributi finora riscossi a favore degli enti del turismo, presentando un disegno di legge che assicuri la vita e l'attività degli enti turistici che tanta influenza esercitano sull'economia del Paese, provvedendo in pari tempo a rimediare agli inconvenienti della legge decaduta, allargando la base dei contribuenti stessi, attenuando le aliquote e assicurando le entrate in modo più uniforme e perequativo.

(3305)

« FARINET, MACRELLI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere come e quando intenda intervenire per normalizzare la grave situazione esistente nel comune di Villa Latina in provincia di Frosinone, ove — in conseguenza dell'applicazione dell'imposta di famiglia, fatta dall'attuale amministrazione comunale in modo sfacciatamente fazioso e contrario ad ogni più elementare norma di legge e di equità, e del mancato esito dei ricorsi e degli esposti collettivi inviati al Ministero, al prefetto, all'Arma dei carabinieri ed all'autorità giudiziaria — si è determinato un grave e preoccupante stato di agitazione che, anche per motivi di ordine pubblico, è necessario eliminare con provvedimenti che diano garanzia di obbiettività e di giustizia.

(25389)

« CAMANGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quale seguito abbia avuto un rapporto dell'Arma dei carabinieri, che risulta essere stato da questa redatto circa l'operato del parroco di Villa Latina (Frosinone), don Pasquale Amata, a seguito di una inchiesta che raccolse a suo tempo *in loco* varie denunce di cittadini a carico del predetto sacerdote.

(25390)

« CAMANGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se risponde a verità il fatto che nel comune di Villa Latina (Frosinone), il quale conta appena 1700 abitanti, sia stata concessa una terza licenza per la vendita dei superalcolici a tale Coppola Giuseppe fu Michele e ciò in contrasto con le vigenti norme di legge e dopo che in un primo tempo la concessione della detta licenza era stata, come dovevasi, rifiutata.

« L'interrogante chiede a tal proposito che l'onorevole ministro voglia accertare quali siano state le ragioni che hanno indotto gli organi competenti a commettere la denunciata illegalità e voglia informare l'interrogante dei provvedimenti adottati nei confronti del concessionario e dei funzionari responsabili.

(25391)

« CAMANGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quando ritiene che potranno essere indette le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Capo d'Orlando (Messina).

(25392)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno disporre per una più larga concessione delle licenze di vendita diretta del vino e ciò allo scopo di concorrere a superare l'attuale preoccupante stasi del mercato, che ha gravi ripercussioni economiche e sociali nelle zone ove la viticoltura è la fondamentale attività produttiva.

(25393)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se conosce la lentezza burocratica degli uffici periferici del suo dicastero.

« Nel caso specifico, si tratta di esproprio di terreno per utilità pubblica, avvenuto nel 1940 nella provincia di Cuneo e, dopo ben 17 anni, gli aventi diritto non sono venuti ancora in possesso dell'indennità loro spettante.

« L'esproprio avvenne senza che fosse accompagnato né seguito dal deposito dell'indennità, la quale solo nel 1947, in seguito a perizia, fu accertata ed accettata. Detta somma venne depositata soltanto alla fine del 1949, sotto polizza a favore degli espropriati nella Cassa depositi e prestiti, ed a compenso del ritardo con cui venne depositata l'indennità vennero assegnati agli aventi diritto gli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

interessi di mora, pure depositati nella Cassa depositi e prestiti.

« L'ufficio provinciale del tesoro competente respinse la domanda, richiedendo una rettifica del decreto del tribunale, poiché veniva ad accertare che la quietanza degli interessi venne compilata erroneamente (forse per trascrizione errata di un impiegato), in difetto per poche centinaia di lire: e ciò dopo che gli espropriati avevano ottenuto decreto del tribunale competente per lo svincolo delle somme e corredata la pratica di tutti i documenti di rito richiesti.

« Aggiungo che in questo caso specifico si tratta di ben sei mandati speciali che l'ufficio respinse. Inutile dire quali oneri gli espropriati hanno sopportato per una così tortuosa procedura che — come ripeto — dopo ben 17 anni non è riuscita ancora a mettere gli stessi in possesso di una esigua somma che nel 1940 poteva considerarsi di una certa entità, mentre oggi non copre neanche l'onere sopportato.

« L'interrogante chiede se l'onorevole ministro non ritenga inammissibile la leggerezza di alcuni uffici periferici e se non creda opportuno intervenire per richiamare gli organi preposti ad un maggiore senso di responsabilità ed a un più solerte disbrigo delle pratiche loro affidate.

(25394)

« CHIARAMELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non creda di presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si consenta l'espletamento in carta libera delle pratiche per lo svincolo delle piccole somme depositate a seguito di esproprio per causa di utilità pubblica di piccole zone di terreno, essendo assurdo che per svincolare poche centinaia di lire occorre spendere per la necessaria documentazione somme maggiori.

(25395)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere le ragioni per le quali gli appuntati dell'arma dei carabinieri, promossi vicebrigadieri per mobilitazione, durante lo stato di guerra 1940-45, dopo il raggiungimento del limite massimo di servizio (25 anni), che continuarono a prestare in qualità di trattenuti per effetto dell'articolo 15 del testo unico del 1895, n. 70, sono considerati, in base alla nuova legge sullo stato dei sottufficiali n. 599 del 31 luglio 1954, sottufficiali in rafferma, per cui non

può essere corrisposta, in aggiunta alla pensione, l'indennità speciale, prevista dagli articoli 32 e 84 della stessa legge, che compete dal 1° gennaio 1954 fino al compimento degli anni 65 ed è corrisposta ai sottufficiali delle tre forze armate aventi grado di sergente maggiore, maresciallo maggiore e aiutante di battaglia e gradi corrispondenti; e se non creda di presentare al Parlamento un provvedimento, che consenta la corresponsione di detta indennità, tenendosi presente che ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. (25396)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere in quale maniera intende assicurare una sede decorosa al fiorente istituto magistrale di Anagni (Frosinone). (25397)

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere eseguiti i lavori di consolidamento dell'abitato di Sant'Agata Feltria (Pesaro), consistenti nella costruzione del muro di sostegno davanti le case popolari e la pavimentazione di via De Marchi e via Cinothi. (25398)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere riparati i danni recati dagli eventi bellici alla strada Sant'Agata Feltria-Ugrigno in provincia di Pesaro, nonché ai cimiteri di Poggio di Scavolo e di Cajolletto ed alla chiesa collegiata di Sant'Agata Feltria. (25399)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 582, alla spesa di lire 2.400.000 prevista per la costruzione ivi del cimitero di Poggio di Scavoli. (25400)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 9.500.000 prevista per la costruzione ivi dell'acquedotto di Petrella Guidi.

(25401)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 2 milioni prevista per la costruzione ivi del cimitero di Cajoleto.

(25402)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 3 milioni prevista per la costruzione ivi dell'acquedotto di Ugrigno.

(25403)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 14 milioni prevista per la costruzione ivi di un elettrodotta, che dovrebbe portare l'energia elettrica nelle frazioni di Petrella Guidi e Monte Benedetto di detto comune.

(25404)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per far fronte al tracollo del prezzo delle mandorle, che ha avuto così gravi ripercussioni sull'economia della Puglia, e della provincia di Bari in particolare.

(25405)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e dell'interno, per sapere se risponde a verità il fatto che in comune di Villa Latina (Frosinone) a tale Minchella Guerrino fu Pasquale, al quale i carabinieri avevano ritirato per la terza volta la patente di guida per auto perché sorpreso a guidare

in istato di ubriachezza, la patente stessa sia stata riconsegnata ancora una volta senza alcuna sanzione.

« L'interrogante chiede di sapere, nel caso, quali siano state le ragioni che hanno indotto le autorità competenti ad usare il suddetto inammissibile criterio di indulgenza e quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei responsabili.

(25406)

« CAMANGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno e urgente promuovere la emanazione di opportune norme al fine di concedere il supplemento di pensione per i figli dei pensionati per invalidità e per vecchiaia dell'I.N.P.S. di età inferiore al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o universitaria e non prestino lavoro retribuito.

« La suddetta concessione appare opportuna ed equa anche nei riflessi sociali se si considera che il lavoratore collocato in pensione deve sopportare il maggiore sacrificio economico proprio nel periodo in cui i figli sono prossimi a conseguire un titolo di studio.

« Trattasi invero di estendere al settore pensioni dell'I.N.P.S. delle norme già in vigore in altri settori e particolarmente in quello degli assegni familiari: articolo 4, comma 3°, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797).

(25407)

« GUARIENTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri di grazia e giustizia, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere con urgenza:

1°) se hanno disposto le più severe e approfondite indagini per accertare le cause e le eventuali responsabilità delle due esplosioni verificatesi il 21 marzo 1957 nella miniera di zolfo Guarnieri Ferrara a Lercara Friddi, che hanno prodotto gravissime ferite negli operai Salvatore Salemi, Cosimo Biccica, Gaetano Milazzo, Raffaele Levantino, Francesco Marsalone;

2°) quali provvedimenti intendono adottare per imporre ai gestori della miniera il rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

3°) se non intendano disporre per un sussidio a favore delle famiglie colpite da così grave sciagura.

(25408)

« GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se il Governo sia pienamente consapevole della estrema gravità dei problemi di ordine tecnico, economico e igienico creati dal fenomeno, già da tempo in atto e più volte già segnalato, del graduale abbassarsi del livello delle acque del lago Trasimeno, che lasciano ormai scoperte vaste zone paludose di territorio, con rilevante danno per l'esercizio della pesca che dà lavoro alle popolazioni rivierasche, con pregiudizio per il turismo e con pericolo per la pubblica salute, data anche la comparsa dell'anofele, e per conoscere, in caso affermativo, quali radicali e risolutivi provvedimenti intendano adottare con tutta urgenza, al di là dei pochi e inefficaci lavori finora condotti con esasperante lentezza, per evitare che la situazione abbia a precipitare in peggio e per riportare il più grande lago dell'Italia centrale al suo normale livello, e anche infine per dimostrare con i fatti che l'Umbria non è regione dimenticata.

(25409)

« ERMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere — premesso che con regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, la città di Cosenza venne considerata zona sismica. In applicazione di tale legge un ingente numero di fabbricati, costituiti da uno o due piani (in totale circa 1.000), non potranno essere sopraelevati, pur possedendo strutture murarie solidissime e condizioni statiche molto rassicuranti — se non creda promuovere provvedimenti legislativi atti a rimuovere i gravi inconvenienti di cui alla summenzionata legge n. 2105, anche in considerazione che:

1°) l'osservanza del regio decreto-legge del 22 novembre 1937, n. 2105, comporta un grave nocumento all'economia della popolazione, inquantoché la città di Cosenza non ha mai subito danni sismici;

2°) con la sopraelevazione di un migliaio di fabbricati si potrà risolvere in pieno l'annoso problema della crisi degli alloggi;

3°) le costruzioni civili costituite da uno o due piani ed ubicate ai fianchi dei moderni grattacieli imprimono alla città stessa un aspetto veramente sconio ed antiestetico;

4°) perché la penuria di aree fabbricabili ha prodotto nella città di Cosenza un enorme aumento sul costo delle costruzioni civili.

(25410)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se non credano intervenire per la sollecita approvazione e relativo finanziamento della pratica riflettente la costruzione degli edifici scolastici nel comune di San Pietro in Guarano (Cosenza), i cui elaborati tecnici risultano trasmessi da tempo.

« Attualmente le scuole sono allocate in fabbricati privi dei più elementari requisiti igienico-didattici, per cui il problema assume carattere di urgenza.

« L'interrogante ritiene opportuno sottolineare che il comune di San Pietro in Guarano è uno dei più depressi della regione calabrese.

(25411)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire affinché sia sollecitamente installata la rete telefonica interna nel comune di Trebisacce (Cosenza), che già da oltre un anno ha avanzato la richiesta e che da circa quattro mesi ha messo a disposizione della società i richiesti locali per il nuovo centralino.

(25412)

« SENSI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i nomi degli enti gestori dei cantieri per disoccupati istituiti nei singoli comuni della provincia di Palermo per l'esercizio 1956-57.

(25413)

« GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se è stato preso in esame e approvato il progetto per la costruzione di una diga sul fiume Iato nella provincia di Palermo.

(25414)

« GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA ».

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni ora lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno. Le altre, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

La seduta termina alle 12,25.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 26 marzo 1957.

Alle ore 16,30

1. — *Svolgimento della proposta di legge*

TOGNONI ed altri. Assunzione da parte dello Stato della spesa di lire 200 milioni per la costruzione di un palazzo di giustizia a Grosseto (2110).

2. — *Svolgimento delle mozioni, delle interpellanze e della interrogazione sui fatti di Sulmona.*

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge.*

MARTUSCELLI ed altri. Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669),

e del disegno di legge

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore* Lucifredi.

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*

GOZZI ed altri. Riforma dei contratti agrari (860),

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri. Norme di riforma dei contratti agrari (233),

FERRARI RICCARDO. Disciplina dei contratti agrari (835),

e del disegno di legge

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065),

— *Relatori* Germani e Gozzi, *per la maggioranza*, Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza*.

5. — *Discussione del disegno di legge.*

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (377-ter) — *Relatore* Cappugi.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori*. Tesauro, *per la maggioranza*; Martuscelli, *di minoranza*.

7. — *Discussione delle proposte di legge*

FABRIANI ed altri. Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'arti-

colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI. Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*. Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore*. Tozzi Condivi,

COLITTO. Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini.

DAZZI ed altri. Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*. Lucifredi.

MUSOTTO ed altri. Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario.

8. — *Discussione del disegno di legge*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore* Petrucci.

9. — *Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.*

Discussione del disegno di legge

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378)

Relatori Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

Discussione della proposta di legge

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore* Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI